



M_DG.Tribunale di NAPOLI - Prot. 16/10/2024.0019523.I


V. si autorizza

17 OTT. 2024

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott.ssa Elisabetta Garzo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VII SEZ. CIVILE



Il giudice

nel procedimento unitario iscritto al numero 189 subalterno 1 del Ruolo p.u. dell'anno 2024 su ricorso per l'omologazione del concordato preventivo minore ai sensi degli artt. 74 e seg. C.C.I.I. proposto da:

A [REDACTED] V [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) nato a Napoli il [REDACTED], residente [REDACTED], rapp. e dif. dall'avv. Francesco Saverio Orlando (C.F. RLNFNC75D24F839Y), con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli alla via Bartolo Longo n. 333; ha emesso la seguente

SENTENZA

La proposta di concordato preventivo minore in oggetto ha ottenuto il voto favorevole dei creditori a norma dell'art. 79 C.C.I.I.

Risultano superate le criticità indicate nella relazione del 15-7-2024, anche all'esito della loro circolarizzazione, pure con riferimento alla rimodulazione delle percentuali di soddisfo.

All'esito dell'udienza di comparizione alcuna osservazione né opposizione risulta in atti formulata in conseguenza. D'altra parte, il Gestore della crisi ha ribadito l'attestata fattibilità e convenienza della proposta anche all'esito delle emergenze che hanno causato la circolarizzazione della relazione indicata.

In punto di convenienza va evidenziato che la proposta concordataria è fondata per la maggior misura su quella che viene definita "finanza esterna" e cioè di una provvista che non può essere ricompresa nella alternativa liquidatoria. Con la conseguenza che allo stato il concordato di cui si chiede l'omologazione appare più conveniente per i creditori rispetto all'apertura di una liquidazione o la sottoposizione dei beni del soggetto sovraindebitato ad iniziative espropriative da parte dei creditori.

Non risultando cause ostative ed essendo stato approvato dalla maggioranza dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto nonché dalla maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto, pertanto il concordato minore proposto va omologato.

Nella procedura in oggetto c'è la presenza anche di beni immobili in capo alla/e parte/i proponente/i e pertanto la presente sentenza di omologazione andrà trascritta presso i competenti Registri Immobiliari.

P.Q.M.

- omologa il concordato minore proposto da A [REDACTED] V [REDACTED] (C.F. [REDACTED] 5, residente in Napoli (NA)

- dichiara chiusa la presente procedura ai sensi dell'art. 80 co. 2 C.C.I.I.;

- dispone che la presente sentenza sia pubblicata sul portale del tribunale di Napoli e a cura del Gestore della crisi, che vigilerà sull'esecuzione del concordato ai sensi dell'art. 81 C.C.I.I., sia trascritta nei competenti Registri immobiliari.

Così deciso il 09/10/2024

Il giudice

dr. Marco Pugliese